



**COMUNE DI VICENZA**

# VADEMECUM DEL CONTRIBUENTE

## **Premessa**

*Il presente opuscolo vuole fornire un supporto operativo ai cittadini in caso di notifica di avvisi di accertamento riguardanti i tributi locali (I.C.I., IMU, TASI, TARI, Imposta Comunale sulla Pubblicità).*

*A tal fine, verranno succintamente illustrati gli strumenti a tutela del contribuente previsti per legge dal momento che non sempre sono conosciuti dalla generalità dei cittadini che quindi, alle volte, si sentono impotenti di fronte agli accertamenti emessi dalla Pubblica Amministrazione.*

## **Accertamento**

*Riferimenti legislativi: art. 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296/2006.*

Il Comune, relativamente ai tributi di propria competenza, emette avvisi di accertamento motivati in caso di omessa od infedele dichiarazione nonché in caso di parziale, omesso o ritardato versamento.

Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, anche a mezzo posta con raccomandata A.R., entro il termine decadenziale del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione od il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati (ad esempio: l'omessa dichiarazione I.C.I. dell'anno 2010 dovrà essere accertata con atto emesso entro il 31 dicembre 2016 in quanto trattasi del 31 dicembre del quinto anno successivo al 2011 – anno in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione per l'anno 2010).

**Una volta notificato l'avviso di accertamento, il contribuente non può più spontaneamente porre rimedio ad errori ed omissioni commessi relativamente all'annualità accertata.**

Quindi, non può più ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso né a quello della regolarizzazione spontanea tardiva.

## **Ravvedimento operoso**

*Riferimento legislativo: art. 13 del Decreto Legislativo n. 471/1997.*

Se il pagamento dei tributi viene fatto dopo le scadenze di legge, ma entro i 14 giorni successivi alla data di scadenza, dovrà essere pagata una sanzione pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo; dal 15° giorno di ritardo fino al 30°

giorno di ritardo, dovrà essere pagata una sanzione pari all'1,5% dell'imposta nonché gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Se il pagamento avviene oltre il 30° giorno di ritardo, ma entro il 90° giorno di ritardo, la sanzione è pari all'1,67%. Oltre il 90° giorno di ritardo ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione, la sanzione è pari al 3,75% (per l'IMU e la TASI entro il 30 giugno dell'anno successivo alla violazione).

Il contribuente che provvede al ravvedimento operoso è tenuto a darne comunicazione al Comune.

### **Regolarizzazione spontanea tardiva**

*Riferimento legislativo: art. 16, comma 5, del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie.*

Decorsi i termini del ravvedimento operoso, i versamenti omessi, parziali o tardivi relativi ad annualità pregresse si considerano regolarizzati purchè il contribuente provveda spontaneamente al pagamento contestuale dell'imposta, della sanzione del 15% (calcolata sull'imposta) e degli interessi calcolati al tasso legale dalla data della scadenza dell'obbligo tributario fino al momento del versamento.

Il contribuente che provvede alla regolarizzazione spontanea tardiva è tenuto a darne comunicazione al Comune.

### **In caso di notifica di avviso di accertamento, il contribuente può:**

- Ritenere corretta la pretesa tributaria avanzata dall'Ente. In tal caso, al fine di evitare l'iscrizione a ruolo coattivo e la conseguente notifica della cartella esattoriale, dovrà pagare entro 60 giorni dalla notifica avvalendosi della riduzione delle sanzioni ad 1/3.

Tale riduzione non è prevista per i casi di omesso, parziale o tardivo versamento per i quali la sanzione del 30% è fissa.

Su richiesta del contribuente interessato, il pagamento dell'accertamento può essere rateizzato in un numero massimo di 8 rate trimestrali ai sensi dell'art. 23 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie;

- Ritenerne infondato o illegittimo l'avviso di accertamento.

In tale ultima ipotesi, sono attivabili dal contribuente i seguenti istituti:

- autotutela;
- accertamento con adesione;
- reclamo e mediazione.

## **Autotutela**

*Riferimenti legislativi: artt. 32, 33 e 34 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie.*

L'autotutela è una facoltà discrezionale per la Pubblica Amministrazione che non ha alcun obbligo di adempiere né alcun termine da rispettare qualora adempia.

Il contribuente che ritiene l'avviso di accertamento illegittimo può presentare istanza di autotutela esponendo sinteticamente le proprie ragioni e allegando la documentazione idonea a dimostrare le stesse.

Il potere di annullamento o correzione si applica in tutti i casi di illegittimità di un atto o di una imposizione, come, ad esempio, nelle ipotesi di:

- errore di persona;
- evidente errore logico o di calcolo;
- errore sul presupposto del tributo;
- doppia imposizione;
- mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
- errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'ufficio.

L'annullamento può essere effettuato anche in pendenza di giudizio e anche se sono scaduti i termini per il ricorso.

La richiesta di riesame in sede di autotutela non interrompe i termini per ricorrere avverso l'atto notificato, né i termini per presentare istanza di accertamento con adesione.

Nel caso in cui il contribuente abbia presentato ricorso che sia stato respinto con sentenza passata in giudicato, l'annullamento è possibile soltanto per motivi di ordine formale.

## **Accertamento con adesione**

*Riferimenti legislativi: art. 35 e seguenti del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie.*

L'accertamento con adesione è proponibile solo nei casi in cui la base imponibile non sia determinata da elementi certi od inoppugnabili (ad esempio ai fini ICI, IMU e TASI nella materia delle aree edificabili).

Il contribuente che ha ricevuto un avviso di accertamento avente ad oggetto un valore imponibile stimabile, entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso stesso, può presentare un'istanza per addivenire ad un accordo con l'Ente impositore al fine anche di beneficiare della riduzione ad 1/8 delle sanzioni irrogate.

Dalla presentazione dell'istanza il termine per ricorrere avverso l'atto è sospeso di 90 giorni durante i quali ci sarà un contraddittorio tra le parti.

Qualora si addivenga ad adesione circa la pretesa tributaria formulata dal Comune, viene redatto atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal funzionario responsabile della gestione del tributo.

L'accordo si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro 20 giorni dalla sottoscrizione del verbale di adesione. Se il contribuente ha richiesto la rateazione del pagamento ai sensi dell'art. 23 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie, l'accordo si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni, della prima rata.

Il mancato pagamento dell'intera somma o di una rata rende nullo l'accordo e ripristina l'efficacia dell'originario avviso di accertamento.

## **Reclamo e mediazione**

*Riferimento legislativo: art. 17-bis, comma 1, Decreto Legislativo n. 546/1992.*

A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'istituto del reclamo e della mediazione si applica anche ai tributi locali.

Si tratta di un istituto deflattivo del contenzioso tributario teso a limitare il numero dei ricorsi innanzi al Giudice tributario e che offre la possibilità di ridurre la sanzione al 35% di quella accertata.

Oggetto del reclamo possono essere solo le controversie di valore non superiore a 20.000,00 euro. Tale valore è dato dal tributo al netto delle sanzioni irrogate e degli interessi. Per le controversie aventi ad oggetto il rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi, si deve far riferimento al tributo complessivamente richiesto a rimborso al netto degli accessori.

In caso, invece, di avvisi di accertamento relativi a più annualità, il valore va determinato con riferimento ad ogni singolo atto, conservando ogni periodo d'imposta la sua autonomia.

Se l'atto impugnato riguarda solo sanzioni, il valore è dato dalle sanzioni irrogate.

Per tutte le controversie di valore non superiore a 20.000,00 euro il reclamo è obbligatorio ed il ricorso non è procedibile se non viene esperita tale procedura.

Quindi, anche in assenza di una esplicita istanza di reclamo, l'eventuale ricorso notificato all'Ente produce gli effetti di un reclamo.

In tal caso, dalla data di notifica del ricorso al comune comincia a decorrere il termine di 90 giorni entro cui deve essere conclusa la procedura di reclamo. A tale termine di 90 giorni si applica la sospensione feriale dei termini processuali dal 1° al 31 agosto.

Solo decorsi i 90 giorni di cui sopra ed entro i successivi 30 giorni, il contribuente può presentare il ricorso in Commissione Tributaria Provinciale.

L'istruttoria relativa al procedimento di reclamo e mediazione viene svolta dall'Ente che ha emanato l'atto. Essa può concludersi con l'accoglimento del reclamo ovvero con il suo rigetto. In caso di accoglimento del reclamo, l'avviso di accertamento verrà annullato totalmente o parzialmente. In caso di suo rigetto, invece, è facoltà dell'Ente formulare una proposta di mediazione con conseguente contraddittorio con il contribuente avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa.

L'eventuale accordo di mediazione si conclude con la sottoscrizione da parte dell'ufficio e del contribuente e si perfeziona con il versamento entro 20 giorni dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata qualora si sia optato per il pagamento rateale come disciplinato dall'art. 8 del Decreto Legislativo n. 218/1997 richiamato espressamente dall'art. 17-*bis* del Decreto Legislativo n. 546/1992.

Detta norma prevede che le somme dovute possono essere versate in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo e che le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

Se il procedimento di mediazione si conclude con esito negativo, nell'eventuale successivo giudizio tributario, la parte soccombente è condannata a pagare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50% delle spese di giudizio a titolo di rimborso delle spese del procedimento di mediazione.

## **Ricorso**

*Riferimenti legislativi: articoli 18 e seguenti del Decreto Legislativo n. 546/1992.*

Per le liti tributarie ci sono tre gradi di giudizio:

- il primo grado è quello innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza a cui si può ricorrere contro gli accertamenti riguardanti i tributi locali nonché contro le cartelle di pagamento;
- il secondo grado è quello d'appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto alla quale si può proporre impugnazione contro le sentenze pronunciate in primo grado;
- l'ultimo grado è il ricorso in Cassazione avverso le sentenze della Commissione Tributaria Regionale del Veneto.

Il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale è proposto con notifica (mediante consegna diretta, per posta con plico raccomandato senza busta e con avviso di ricevimento ed, infine, tramite ufficiale giudiziario) all'ufficio che ha emanato l'atto entro 60 giorni dalla ricezione dello stesso da parte del contribuente. Tale termine è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno per il periodo di sospensione feriale dei termini processuali.

Entro i successivi 30 giorni dalla notifica all'Ente impositore, il ricorso va depositato presso la Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale.

Per le controversie per le quali è obbligatoria la procedura del reclamo/mediazione, i 30 giorni per la costituzione in giudizio decorrono dalla conclusione del periodo di sospensione di 90 giorni previsto dalla procedura stessa.

Per le liti di valore non superiore a 3.000,00 euro, il contribuente può stare in giudizio personalmente senza assistenza di un difensore abilitato. Per valore della lite si intende l'ammontare del tributo al netto di sanzioni ed interessi.

Il ricorso deve contenere l'attestazione del valore della lite in base al quale deve essere versato il contributo unificato che, dal 2011, ha sostituito l'imposta di bollo.

L'ammontare del contributo unificato è stabilito dall'art. 13, comma 6-*quater*, del D.P.R. n. 115/2000.

Il ricorso deve riportare tutte le indicazioni di cui all'art. 18, del D. Lgs. n. 546/1992.

Una volta instaurato innanzi al Giudice Tributario, un contenzioso può concludersi per effetto dell'intervenuta conciliazione giudiziale.

### **Conciliazione giudiziale**

*Riferimenti legislativi: art. 48, 48-bis, 48-ter del Decreto Legislativo n. 546/1992.*

Il Legislatore ha previsto due modelli di conciliazione: quella in udienza che si forma totalmente in sede processuale e quella che si forma fuori udienza nei contatti tra le parti.

La conciliazione giudiziale trova applicazione sia nel primo grado che nel secondo grado di giudizio a prescindere dal rigetto dell'istanza di reclamo ovvero dal mancato perfezionamento della mediazione.

Essa consente di beneficiare della riduzione del 60% della sanzione irrogata in primo grado e della riduzione del 50% della sanzione irrogata in secondo grado.

La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo (se la conciliazione è fuori udienza) o del verbale (se la conciliazione è in udienza) nei quali sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.

L'accordo od il verbale costituiscono titolo per la riscossione delle somme dovute all'Ente.

Il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo o del verbale di conciliazione.